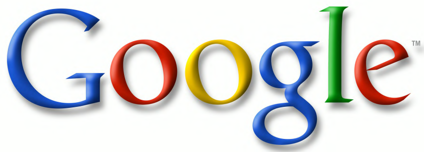


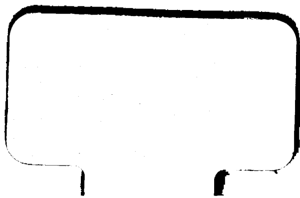


ATTILIO ZIMATORE

LA PENA INDETERMINATA

MONTELEONE
Tipografia Fratelli Raho
1901





ATTILIO ZIMATORE

LA PENA INDETERMINATA

MONTELEONE
Tipografia Fratelli Raho
1901

A esistenza della pena in tutti i tempi e presso tutte le comunioni di uomini è un fatto che non lascia margine a dubbio. Nè si è mai discusso su questo. La discussione è sorta allorchè si son cercate le ragioni giustificatrici della funzione punitiva, e dopo tanti secoli di studio e di esperienza, oggi è più discorde che mai. Difatti v' è ancora chi vede nella pena la retribuzione, da parte dello Stato, del male per il male operato e chi pensa che la Società col punire non

dovrebbe preoccuparsi che della propria difesa. V'è poi chi vorrebbe che scopo ultimo e precipuo di ogni pena fosse la emenda del reo.



Contro la dottrina della retribuzione, che pur ebbe ed ha tuttora valenti sostenitori, molti argomenti furono portati in campo: fra l'altro si è detto non esser possibile determinare in modo razionale qualunque proporzione tra il delitto e la pena. Ciò, a parer nostro, è innegabilmente vero, giacchè non si possono paragonare che cose simili e nulla di simile v'ha la infrazione del diritto e la catena del forzato. Ma quand'anche reato e pena fossero termini commisurabili non per questo, nella pratica quotidiana, si potrebbero in ogni caso eguagliare, giacchè alle infinite varietà del delitto non corrispondono e non possono corrispondere che poche varietà di pena. Le varietà della pena sono tante quante ne ha fatte il legislatore, nè questi ne potrebbe stabilire

oltre un dato numero; le varietà del delitto invece sono tante quante sono le combinazioni che si possono formare con seicento cinquanta milioni di cellule nervose, di cui ognuna è un laboratorio di energie l'una dall'altra diversa.

Ma oltre a ciò per qual ragione lo Stato dovrebbe esercitare questo mercato di sangue? far male perchè si è fatto male, commettere un delitto perchè se ne è commesso un altro, equivale a far opera peggiore del delitto stesso.



Lo Stato, come tutti gli altri organismi, vegetali od animali che siano, per vivere deve difendersi dagli elementi che minacciano la sua integrità. Se non si difendesse, se lasciasse impuniti tutti i delitti e tutti i delinquenti, indubbiamente all'ordine subentrerebbe l'anarchia e la compagine sociale si sfascerebbe. Per questa ragione a noi sembra che giustificare la funzione punitiva dello Stato in nome di un principio etico o di un principio

giuridico equivalga a sostenere cosa contraria al vero. E che la pena sia una necessità politica non lo dimostra chiaramente il fatto che la funzione punitiva si esercita anco presso alcuni popoli barbari, cui manca talvolta il concetto di Stato e di legge giuridica? Ben è vero che nel maggior numero delle società primitive la pena non è una pubblica funzione ma un semplice atto privato, e che spesso giudice e carnefice dell' offensore è lo stesso offeso, ma non v' è chi, in questo fatto privato, sappia scorgere la tutela della legge giuridica o l' ossequio ad un principio etico.



Dicevamo adunque che scopo di ogni pena è la difesa sociale. Ma la Società non ha soltanto il diritto di difendersi, chè se fosse così sarebbe legittimo qualunque eccesso di potere, giustificata ogni violenza, lecito qualsiasi abuso. A lato di questo diritto sta l' obbligo, da parte dello Stato, di tutelare i diritti dei delinquenti. In

nome di questi diritti molto si è scritto ed assai più si è detto, e nella frenesia della vittoria si è giunti financo a proclamarli sacri ed intangibili. Sacri si e sempre, intagibili pure, ma soltanto fin dove non intaccano la salute della città. Nei dititti individuali adunque, e più che in ogni altro nel diritto alla vita, la Società incontra, nell' esercizio della sua funzione punitiva, una prima limitazione. Per conciliare questa doppia esigenza, val quanto dire per difendersi e per tutelare contemporaneamente i diritti dei delinquenti, non v' è che una via: l' emenda del reo. Così l' emenda, assunta come unico scopo del magistero punitivo, non toglie alla pena il suo carattere di difesa sociale, ma lo abbraccia e lo contiene in se, giacchè emendato il reo la Società è difesa.



La dottrina dell'emenda ha anch'essa molti ed accaniti oppositori. Primi fra tutti, e di tutti più logigi, coloro che pensano che vi siano dei delinquenti, rico-

noscibili *a priori*, assolutamente refrattarii ad ogni correzione. Il primo a sostenere questa tesi fu Platone; dopo di lui la questione fu assai tormentata, ed ultimamente fu anche posta e discussa, senza alcun pratico risultato, al congresso penitenziario di Pietroburgo. Colà vi fu chi sostenne la dottrina platonica e chi, pur dichiarandosi convinto della esistenza della incorregibilità, riconobbe esser cosa assai difficile distinguere i corregibili dagli incorregibili. E forse coloro che sostennero questa tesi, tra quelli che affermarono la incorregibilità e quelli che la negarono, furono i soli che avessero ragione. Ed in vero, sebbene sia il Ferri a sostenere che per stabilire la incorregibilità basti il numero delle recidive e che per i grassatori con omidio sia sufficiente un primo reato, e sia il Garofalo a dire che la perizia dovrebbe in ogni caso stabilire nel reo i caratteri del delinquente nato, pure non pare che, con la sola scorta di uno o più fatti criminosi o di un'anomalia cranica, si possa stabilire alcunchè di certo

e di positivo sulla condotta avvenire di un uomo. Noi non siamo con coloro che affermano la continua educabilitá dell'organismo pensante e non crediamo a quelli che sostengono che non vi sia uomo, per tristo ch'ei sembri, che non si possa inalzare nella virtù tanto quanto si è abbassato nel vizio; ma crediamo fermamente che finchè v' è scintilla di pensiero v' è sempre la possibilità che il raggio dell' idea morale illumini la coscienza del delinquente e lo guidi verso la luce benefica di un ideale umano. Però a noi pare che la teoria dell' incorregibilità si debba senz'altro scartare. E messa da parte questa dottrina, per logica conseguenza dovrebbero anche esser messe da parte quelle pene che in essa hanno il loro fondamento e trovano la loro giustificazione: intendiamo dire la pena di morte e la pena perpetua.



Ma cancellare dal novero delle pene quelle che per la loro natura e per il

loro contenuto pratico sono contrarie all'emenda del delinquente, non vuol dire aver risoluto il problema. Perchè la pena emendi sul serio, perchè sia una potente leva di miglioramento morale, bisogna riformare le prigioni e mutare il criterio che presentemente serve di guida nei giudizii.

*
* *

Quanto a le prigioni dalle Latomie di Siracusa, dalle carceri di Ezzelino da Romano dal Grand Châtelet di Parigi, dalla Kursckumla di Nesküb, dal Saladero di Madrid, da questi immondizzai ove l'uomo carico d'insetti e roso dalla scabbia si abbassava fino al livello delle bestie, siamo arrivati al penitenziario di Elmira. Ma se lungo è il cammino già fatto, assai di più ne rimane da fare; giacchè se è vero che nelle carceri moderne l'uomo non trova più la corruzione morale, le malattie del corpo e spesso anche la morte, è pur vero che con l'azione meccanica dell'isolamento, con l'obbligo di

un assoluto e perpetuo silenzio e con quegli strani educatori che sono i carcerieri non è facile ricostituire le forze morali dei delinquenti.



Ma il criterio informatore dei giudizii ha bisogno di una più larga e più radicale riforma. Presentemente il giudice si occupa e si preoccupa quasi esclusivamente del delitto, ed il delitto gli serve di guida e di lume nel giudizio. A noi invece pare che il giudice oltre il delitto, e molto più che il delitto, debba conoscere e debba tener presente il delinquente. Non bisogna già preoccuparsi se il reato è un delitto contro la sicurezza dello Stato, ma piuttosto se il delinquente si chiama S. P., che è pentito e corretto prima che varchi la soglia del carcere, ovvero se si chiama G. M., che dopo una condanna a morte, dopo la prigione la persecuzione e l'esilio è più impenitente di prima. In altre parole noi pensiamo che giudicare un delinquente non voglia dire affaticarsi

per stabilire con precisione in qual categoria di reati si possa o si debba immagazzinare l'azione criminosa di lui, ma determinare fino a quando egli rappresenterà una minaccia od un pericolo per l'ordine sociale.

Posto questo concetto fondamentale come quello attorno al quale dovrebbe imperniarsi tutto il diritto penale, non avrebbero più ragion d' essere le dispute sulla libertà del volere. Sia libero il volere o sia determinato, si sia fautori od avversarii del dogma della fatalità del delitto, poco monta: ciò che importa è che si distrugga il delinquente nell' uomo.

*
* *

Per raggiungere questo scopo il miglior mezzo sarebbe poter determinare *a priori* l'epoca in cui la pena sarà riuscita a risvegliare nella coscienza del delinquente l'idea del bene. Ma pur troppo per ora ciò non è possibile. Aspettando, e forse sarà vano aspettare, che più accurate e più sapienti ricerche arrivino a stabilire, sulla

incorregibilità dei delinquenti, una regola certa ed infallibile, noi per ora dobbiamo rinunziare a prestabilire la durata della pena, se non vogliamo vedere detenuti corretti che continuano a vestire il cilicio del forzato, e delinquenti non corretti, e forse non corregibili, che scontata la pena determinata dall'autorità giudiziaria, ritornano in seno alla Società ad ingrossare la falange del delitto. Alcune legislazioni dell' America, comprese da questa necessità e desiderose di porre riparo a così grave inconveniente, stabilirono che i giudici non debbano mai pronunziare pene fisse e determinate, lasciando applicare ai direttori delle carceri quella quantità di pena che essi credessero necessaria, senza mai però oltrapassare il *maximum* stabilito dalla legge. Ma neppure questo provvedimento ha ovviato completamente il male, giacchè può verificarsi, e non si verifica assai di rado, che raggiunto l'estremo limite fissato dalla legge il delinquente non sia ancora corretto. Ma già questa è tal disposizione che segna

sulla via della riforma un punto oltre il quale non si può andare senza cadere nel terreno della pena indeterminata. Difatti, tolta la limitazione imposta al giudice di non oltrapassare, in nessun caso, nella misura della pena, il limite massimo stabilito dalla legge, resta, netta e precisa, la teorica della pena indeterminata. Teorica strana dissero alcuni, teorica arrischiata, dissero altri; non strana nè arrischiata dottrina è questa della pena indeterminata, nè essa deriva le sue origini, come crede di aver dimostrato qualcuno, dalla fantasia esaltata di uno scrittore o di una scuola. Le radici della pena indeterminata bisogna cercarle nella nostra legge penale.



Due grandi principii, quasi due enormi cunei, son penetrati nella torre blindata del diritto penale. Il primo è che al delinquente recidivo, e però più pericoloso, si debba aumentare la pena, e questo è forse concetto romano; il secondo

è che al detenuto che abbia serbata buona condotta si debba restituire anzi tempo la libertà. Questi due principii, che in fondo non sono che uno solo, giacchè l'uno non è che la logica e naturale conseguenza dell'altro, certo non sono conquista dei tempi nostri, ma l'aver ridotto il secondo concetto a norma legislativa è fatto assai recente. Nei suddetti concetti adunque sta tutta la pena indeterminata; dimodocchè non è più a discutersi se essa si debba ammettere o no, la discussione oramai si limita a questo: o i due principii informatori della recidiva e della liberazione condizionale sono falsi, ed in tal caso bisogna cancellarli della legge penale, o sono conformi a giustizia, ed allora bisogna accettarli nella loro interezza. Accettarli in parte soltanto non è utile. Anzi è da ritenere che, per essere stati così dimezzati, essi abbian fatto assai più male che bene. Se altro male non avessero fatto basterebbe, per dannarli, l'aver portato la confusione nel campo del diritto penale. Oramai, mercè

loro, la pena non si sa più che cosa sia ed ove miri: non è retribuzione perchè nella retribuzione fissata la sofferenza, corrispondente alla infrazione del diritto, la forza della cosa giudicata dovrebbe rimanere incrollabile come la parola di Dio, — nè sillabo di Dio mai si cancella—; non è difesa sociale perchè non ci si difende restituendo la libertà ai delinquenti non ancora corretti, non è emenda perchè non si rigenera un uomo prolungandogli la pena, di due, di tre anni, senza una norma pratica, quasi arbitrariamente. Ma, indipendentemente da siffatte considerazioni, i due istituti della recidiva e della liberazione condizionale sono la conseguenza di due premesse erronee o di due premesse giuste?

Per i sostenitori della teorica della retribuzione essi sono falsi ed inaccettabili; ed è naturale che sia così, giacchè con una dottrina la quale vuole che ad un dato delitto corrisponda una determinata pena e che in ogni caso nulla possa alterare gli effetti della cosa giudicata, mal si conci-

liano quell' istituto per cui vengono ad essere temperati gli effetti delle sentenze, e quell' altro che tende a far aggravare la pena da una circostanza estrinseca al reato ed al reo. Ed infatti, per la inflessibile logica di un programma, il Gesterding in Germania, l'Alauzet ed il Tissot in Francia, il Carmignani il Giuliani il Pessina ed il Brusa in Italia, sostennero che in caso di recidiva non si dovesse far luogo a maggior repressione. Ma la questione se si dovesse o no stabilire uno speciale trattamento per i recidivi, non poteva contenersi nei limiti di una disputa puramente scentifica. Più che nella scienza il problema si agitava nella pratica della vita, e per le maggiori e per le continue minacce che dai recidivi venivano all'ordine sociale, s'imponeva un provvedimento per il quale il pericolo fosse stato se non scongiurato per lo meno temperato. Ed il provvedimento venne, non ostante la discordanza delle opinioni nel campo della dottrina, e la recidiva fu considerata come una circostanza aggravatrice del reato. Ma rico-

nosciuto necessario e giusto il principio che ai delinquenti recidivi e però più pericolosi si dovesse aumentare la misura della pena, quale era la conseguenza che che se ne doveva dedurre? che al delinquente più sensibile, e però meno pericoloso, si dovesse invece diminuire. Così nella stessa dottrina della recidiva l'istituto della liberazione condizionale trova le sue origini e la sua giustificazione.

Certo i due istituti, di cui ci occupiamo, non entrarono nella legge penale incontrastati e come un tutto organico. Qualora si pensi che l'istituto della recidiva si giustificò dicendo che il cardine giuridico e politico della recidiva non era già l'ipotesi della maggior temibilità del delinquente, ma solo il maggior disprezzo della legge; e che la liberazione condizionale fu giustificata facendo osservare che il valore giuridico della sentenza non venia disconosciuto dalla liberazione temporanea la quale, appunto perchè condizionale, era revocabile e conservava sino all'ultimo istante il carattere penale, si

vedrà assai chiaramente quante e quali obbiezioni si siano elevate contro i due istituti e quanta forza di 'tradizioni e di consuetudini si sia opposta ad essi.

Ma quali che siano stati gli argomenti in contrario e le risposte in difesa, una cosa riman certa ed indiscutibile, che tanto l'istituto della recidiva quanto quello della liberazione condizionale non pure furono provvedimenti imposti da politica necessità, ma apparvero eziandio conformi a giustizia. E ciò apparirà assai più chiaro ove si pensi al favore che essi vanno incontrando quotidianamente nelle leggi dei popoli più civili. Cosicchè rispondendo al quesito posto dianzi, se cioè i due istituti in parola fossero il risultato di due premesse erronee o di due premesse giuste, noi non possiamo rispondere diversamente che affermando la loro bontà. Ma abbiamo pure rilevato che se come concetto sono conformi a giustizia, come istituti giuridici non hanno dato e non potevano dare alcun utile risultato pratico. E difatti, non ostante la loro applicazione, si a-

vranno sempre detenuti corretti che continuano a stare in carcere, perchè non hanno scontata la quantità di pena richiesta per essere ammessi al beneficio della liberazione condizionale; e delinquenti non corretti, e forse non corregibili, che scontata la pena già aggravata per la circostanza della recidiva, ritornano in grembo alla Società a commettere nuovi delitti ed a fare nuove vittime. Per queste ragioni a noi sembra che la riforma dei due istituti della recidiva e della liberazione condizionale più che una convenienza sia una necessità.

E poichè abbiam visto che il loro difetto maggiore consiste appunto nell'averli accettato solo in parte, non rimane che accettarli tutti interi. E nella loro interezza dicono: la pena deve durare finchè durano nell'uomo le vestigie del male; si tratti di qualsiasi delitto, ove il condannato abbia subito un giorno di pena ed è sinceramente ravveduto bisogna rimetterlo in libertà, se abbia subito trenta anni di pena e non ha dato prove di rav-

vedimento, e non si è fatto rispettoso degli altrui diritti ed ossequente verso la legge, deve rimanere in carcere finchè non sarà corretto.



A queste conclusioni, limitatamente per i giovanetti e per i giovani che pongono la prima volta il piede sulla via del delitto, è arrivato il Pessina.

A queste conclusioni sarebbe arrivato il Benevolo, se non l'avesse trattenuto il timore che non si potrà, in nessun caso, giungere ad avere la certezza del ravvedimento morale del colpevole.



Ma se si adopera tal trattamento con l'individuo che non ha superato una certa età, perchè non adoperarlo egualmente con l'individuo che è nato due, tre anni dopo? Che forse l'essere di venti o di venticinque anni voglia dire essere accessibile od inaccessibile ad ogni emenda? Ma oltre a ciò conviene tener presente

che la pena indeterminata v'ha guardata da un duplice punto di vista. Da un lato può essere un beneficio, dall'altro può essere un gravame, perocchè nella sua pratica attuazione si potrebbero verificare due estremi opposti: che si scontasse con un anno soltanto o con venti, con trenta anni di pena, un delitto che presentemente è punito con dieci anni. Ora, domandiamo noi, se è giusto difendersi dai delinquenti giovani e nuovi al delitto, trattenendoli in carcere dieci, venti anni di più, per tutta la vita, non è a maggior ragione giusto e doveroso difendersi dai delinquenti provati al delitto e che vivono nel delitto e per il delitto? A noi pare che il Pessina abbia esaminata la questione da un sol lato, da quello cioè per cui la pena indeterminata si presenta come un favore da accordare al delinquente. Ma anche a volerla considerare come un beneficio, non crediamo che da esso si dovrebbero escludere i delinquenti recidivi, perchè non sempre il ricadere nel delitto è indice di maggiore perversità morale.



Quanto al timore manifestato dal Benevolo e con lui da tutti gli oppositori della pena indeterminata, che cioè non sarà mai possibile determinare esattamente l'epoca in cui la sofferenza sarà riuscita a rinnovellare il delinquente di novella fronda, noi pensiamo che sia esagerato se non del tutto infondato. Ben è vero che il delinquente non porta scolpiti sulla fronte, come il poeta, i segni del peccato; che la buona condotta ch'egli può tenere tra quattro mura e sotto la ferrea disciplina del carcere non è garenzia sufficiente ed infallibile della sua correzione; che la autorità che impera sul carcere potrà talvolta essere ingannata dalla condotta ippocrita di un delinquente, ma che perciò? perchè talora avviene, e pur troppo non avviene assai di rado, che i giudici assolvano, ingannati, un reo o condannino un innocente, bisogna distruggere tutti i tribunali e perdere ogni fede nella giustizia? È vero che i dati coi quali i giudici pre-

posti all'esecuzione della pena dovrebbero determinare fino a quando il delinquente debba stare nel carcere non sono infallibili, ma chi può dubitare che essi non offrano maggior garenzia di sicurezza di quel che non possa il semplice delitto considerato dal giudice? Se non può veder tutto e sempre nemmeno chi per lungo tempo segue con assidua vigilanza le mosse, i pensieri, i desiderii, le azioni del delinquente, chi ha tempo ed agio di studiare la sua vita passata ed i suoi precedenti ereditarii, chi può assoggettarlo a frequenti osservazioni sperimentali, certo molto più e molto meglio vedrà del giudice dinanzi al quale egli è passato solo un istante per dar conto del suo delitto».

Unitamente alla esperienza ed alla scienza dei direttori delle prigioni si potrebbe far tesoro di quei pochi dati dell'antropologia criminale che oramai nessuno più discute perchè della loro bontà nessuno dubita più. Ed inoltre, per maggior garenzia di sicurezza, noi vorremmo che all'arbitrio del giudice di esecuzione

fosse dettato qualche limite ed assegnato qualche criterio. A cagion d'esempio sarebbe utile dividere le azioni criminose in categorie e far corrispondere ad ognuna di esse un periodo di pena per esperimento.

Per categorizzare i delitti ci si potrebbe lasciar guidare da due fattori: dal dolo e dal danno, dalla *voluntas sceleris* e dall'*effectum sceleris*. Col criterio del dolo i reati si bipartirebbero: una prima categoria abbraccerebbe i delitti commessi per brutale malvagità, per premeditati rei propositi o per fraudolenti disegni, quali sono l'assassinio, il furto, la truffa; ed una seconda i delitti politici, quelli determinati da improvviso moto d'animo o da passioni, quali gli omicidii, le ferite per impeto d'ira e per sentimento di onore. Col criterio del danno queste due grandi branche dell'attività criminosa si suddividerebbero a loro volta in altre categorie; una prima, per esempio, abbraccerebbe il parricidio e l'omicidio con permeditazione, una seconda l'omicidio oltre la intenzio-

ne, una terza l'omicidio mancato, e poi l'omicidio tentato, le ferite seguite la morte, e così di seguito e come per i delitti contro la persona così per i delitti contro la sicurezza dello Stato, contro la pubblica amministrazione, contro la proprietà. Stabilite queste categorie, ad ognuna di esse si farebbe corrispondere un periodo di pena, più o meno lungo a seconda della maggiore o minor gravezza del delitto, ma non superiore ai dieci anni, e questo periodo di pena non sarebbe già una pena determinata, ma soltanto un termine prima del quale, per presunzione di legge, *iuris et de iure*, la emenda non si potrebbe verificare. Trascorso il tempo di prova, man mano che i direttori delle prigioni si convincerebbero dell'emenda di un detenuto dovrebbero rimetterlo in libertà.

Anche qui sarà facile obbiettare che il delinquente, drappeggiato a Catone, potrà ingannare, con la ippocrisia della sua condotta, l'autorità imperante sul carcere. Ma noi crediamo esser cosa estremamente

difficile, se non del tutto impossibile, che un delinquente perverso e ribelle per indole ad ogni freno e ad ogni emenda, possa nascondere per un periodo di tempo, relativamente lungo, sotto la biacca e sotto il belletto della morale, i suoi istinti malvagi e le sue tendenze sanguinarie; ad ogni modo otto, dieci anni, passati nella pratica del bene e nell'esercizio del lavoro, possono anche riuscire a mostrare al delinquente la via della virtù ed a riabilitarlo.

E perchè meglio fosse tutelata la sicurezza dei cittadini e difeso l'ordine sociale, il detenuto non dovrebbe passare ad un tratto da uno stato di completa soggezione ad uno stato di piena ed illimitata libertà. Un criminel, disse il Bentham, après avoir achevé son term dans les prisons, ne doit point être rendu à la société sans précaution et sans épreuve. Le faire passer subitement d'un état de surveillance et de captivité à une liberté illimitée, l'abbandonner à toutes les tentations de l'isolement, de la misère, et

d'une convoitise acquisée par une longue privation, c'est un trait d'insouciance et d'inhumanité qui devrait enfin exciter la attention des législateurs. Qu' arrive-t-il à Londres quand on vide les galéres de la Tamise? Epperò noi vorremmo che il detenuto giudicato corretto fosse assoggettato, a cominciare dal giorno della sua scarcerazione, ad una rigorosa sorveglianza la quale si andrebbe rilassando a poco a poco.



Altre obbiezioni si muoveranno, ed altre armi si snuderanno per combattere la pena indeterminata; ma a noi pare che molte obbiezioni non dovrebbero essere elevate a dignità di argomento; giacchè quali che siano le difficoltà pratiche che si possono incontrare nell'attuazione della pena indeterminata, queste potranno dare eccitamento a studiare il modo e a trovare il mezzo di vincerle o di renderle minori, ma non potranno mai aver la virtù

di condurre a ripudiare un principio di giustizia.

E poi, vedi strana prepotenza della logica! Si temono gli effetti di un istituto che vorrebbe trarre la sua forza motrice dalla pratica della vita, per santificare un altro istituto che, come disse lo Spalding, è una chimera irrealizzabile, e pel quale l'essere entrato una prima volta in carcere è tessera sicura ed infallibile per entrarci una seconda, una terza, una quarta volta.



Già nella coscienza di tutti si è fatta strada un funesto convincimento, che cioè i liberati di oggi saranno i malfattori di domani, così la legge perde ognora più prestigio e la fiducia nell'efficacia della pena si va distruggendo ogni giorno, lentamente, inesorabilmente. Per restituire il prestigio alla legge e la efficacia alla pena bisogna operare una radicale riforma. Molti han creduto che una riforma radicale non sia necessaria e che per sanare la piaga

cancrenosa della delinquenza, bastasse esasperare le pene. Ma i popoli ebbero codici crudeli come il Vendidad, tribunali terribili come la Corte Stellata, legislatori sanguinarii ed incoscienti come Dracone e come Annibale, e non per questo il delitto decrebbe e la pianta della delinquenza si estirpò. Anzi la crudeltà della pena spesso impermalì i delinquenti e li rese più pertinaci nel mal fare.

Fu detto, a questo proposito, che ove più inferocirono le pene contro il duello ivi l'uso del duello mise più salde radici. Ciò è vero, ma indipendentemente da questo fatto speciale, che potrebbe anche spiegarsi con un diverso ordine di considerazioni, egli è certo che quando fu abolita in alcuni paesi la pena di morte, il mondo, contrariamente alle predizioni di alcune Cassandre bugiarde, continuò il suo corso regolare ed il termometro della delinquenza non segnò neppure un grado di più. Il difetto adunque non sta nella maggiore o minor durata della pena, ma nel sistema. Ed è il sistema che occorre modificare.

A questo arriveremo quando sarà penetrata nella coscienza generale la convinzione che non è possibile dividere il delitto dalla pena con un segno di uguaglianza. Poichè presto o tardi bisognerà convincersi che la pena non deve essere la borza che il delinquente vi butta in faccia per pagarvi del diritto che ha violato. La pena dev' esser fuoco che purifica, espiazione che redime, penitenza che risveglia nel delinquente l' idea del bene. Ed il delinquente non dev' essere un pezzo di carne palpitante, ma una coscienza, non un segno oscuro della fatalità, ma il poeta che si purifica attraverso i gironi del purgatorio e diventa degno di salire al cielo.

Quando il diritto penale sarà impostato su queste basi allora, ed allora solamente, si potrà scolpire sulle porte delle prigioni una parola, che scritta ai tempi nostri è parsa una crudele ironia: LIBERTAS.



